



Comune di San Mauro di Saline

Provincia di Verona

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica – Convocazione ordinaria – 1^ convocazione

Deliberazione nr. 8 del 08-09-2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU. ANNO 2020

In data 08-09-2020 alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione Prot. n. 2570 del 01-09-2020, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
Bonomi Italo	X	
Marchi Angele	X	
Girlanda Mario	X	
Alberti Michelangelo	X	
Vincifori Francesco	X	
Gugolati Marco Antonio		X
Fabbro Moreno		X
Pasini Lorenzo	X	
Baltieri Franco	X	
Mattuzzi Matteo	X	
Baltieri Fabio	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Giorgio Consolaro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Bonomi Rag. Italo, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

DCC N. 8 DEL 08/09/2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU. ANNO 2020.

IL SINDACO

Precisa che le tariffe rimangono invariate

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti

Aliquote IMU:

- Aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali accatastate in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- Aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- Aliquota 9,6 per mille immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli in quanto esclusi;

Visto che con delibera la medesima delibera state approvate per l'anno 2019 le seguenti

Aliquote TASI:

- Aliquota azzerata per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- Aliquota azzerata per gli immobili strumentali all'attività agricola in quanto Comune montano come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;
- Aliquota azzerata per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti, per le aree edificabili e per terreni agricoli.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 aveva previsto, per il 2020, in deroga al comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 nonché dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti relativi all'IMU anche dopo il termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020;
- la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 nella quale viene prorogato il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre, e di conseguenza anche per quanto riguarda gli atti relativi all'IMU;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune

tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- Aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali accatastate in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- Aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- Aliquota 9,6 per mille immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli in quanto esclusi;

Detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONE IMU
Abitazione principale (escluse le cat. catast. A1-A8-A9)	/
Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9	€ 200,00

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

ACQUISITI il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 9 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti.

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- Aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali accatastate in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- Aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- Aliquota 9,6 per mille immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli in quanto esclusi;

Detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONE IMU
Abitazione principale (escluse le cat. catast. A1-A8-A9)	/
Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9	€ 200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 757 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E) di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 9 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DCC N. 8 DEL 08.09.2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(F.to Bonomi rag. Italo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Giorgio Consolaro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/10/20

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Giorgio Consolaro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 – non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo.
 – non essendo soggetta al controllo.
 – non essendo soggetta al controllo in quanto meramente esecutiva di altra

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F. to Dott. Giorgio Consolaro)

PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Giorgio Consolaro)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giorgio Consolaro)

